


CONTRATTO INCARICO CONSULENZA n° 51-20 / 25

Data	21	11	2025
Azienda/Ente	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GIOVANNI FALCONE-BARRA FRANCA		
Indirizzo	VIA PIO LA TORRE, 11		
Recapiti telefonici	0934468353		
Posta elettronica	enis00200c@istruzione.it		
Pec	enis00200c@pec.istruzione.it		
Codice fiscale	91003830865		
Partita IVA			

nella persona del suo legale rappresentantedott.ssa Maria Stella Gueli..... e qui di seguito indicata per comodità **CLIENTE**

CONFERISCE

A Certificazioni Mediterranee s.r.l., qui di seguito indicato per comodità **Cer.Med.**, l'incarico di:

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
PREMESSO CHE:

- Il **CLIENTE**, in qualità di Datore di Lavoro, è obbligato ad attivare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- **CER.MED.** è società operante nel settore dei servizi alle imprese e, tramite il proprio network professionale, offre servizi specialistici in ambito sicurezza sul lavoro, inclusa la sorveglianza sanitaria;
- **CER.MED.** affida lo svolgimento dell'incarico di Medico Competente al **Dott. Francesco Matraxia**, professionista partner di Cer.Med. NetWork, iscritto all'apposito elenco dei medici competenti presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 81/08;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto dell'incarico

Il **CLIENTE** conferisce a **CER.MED.**, il quale accetta, l'incarico per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, che sarà svolto, per conto del **CER.MED.**, dal **Dott. Francesco Matraxia**, in qualità di Medico Competente, secondo i compiti, i requisiti e le attribuzioni di cui agli articoli 25, 38, 39 e 40 del medesimo decreto.

CER.MED. si riserva la facoltà, a propria discrezione, di sostituire il Medico Competente incaricato con altro professionista sanitario di pari requisiti, in conformità agli accordi sottoscritti con i professionisti sanitari convenzionati. In ogni caso, **CER.MED.** garantisce la continuità della sorveglianza sanitaria e il pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), senza soluzione di continuità e senza alcun pregiudizio per l'organizzazione assistita.

Art. 2 – Compiti del Medico Competente

Il Medico Competente svolgerà i seguenti compiti:

1. Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria;
2. Istituzione, aggiornamento e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio;
3. Collaborazione con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione;
4. Partecipazione alla riunione periodica (per le aziende al di sopra di 15 dipendenti);
5. Sopralluogo almeno annuale;
6. Formulazione del giudizio di idoneità;
7. Tenuta e trasmissione dei dati sanitari aggregati e di rischio.

Art. 3 – Obblighi del CLIENTE

Il **CLIENTE** si impegna a fornire informazioni, garantire la presenza dei lavoratori, comunicare variazioni organizzative, permettere i sopralluoghi e rispettare le scadenze di pagamento.

Art. 4 – Compenso e condizioni economiche

Il servizio sarà corrisposto secondo le tariffe concordate tra le parti qui di seguito, regolarmente fatturate da **CER.MED.** Il pagamento dovrà avvenire alla ricezione della fattura esclusivamente tramite bonifico.



TIPOLOGIA INTERVENTO		PERIODICITA'	COSTO per dipendente
1	VISITA MEDICA PER I GRUPPI OMOGENEI DI ESPOSIZIONE COME INDICATO NEL DVR (incluso visiotest per i videoterminalisti)	ANNUALE BIENNALE: solo per i videoterminalisti	€ 45,00 *
2	VISITA MEDICA STRAORDINARIA PER LAVORATORI NON SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA O AL DI FUORI DELLE NORMALI CALENDARIZZAZIONI	A RICHIESTA	€ 100,00 *
3	QUOTA FISSA INCARICO (incluso sopralluogo annuale e riunione periodica)	ANNUALE	€ 500,00 + IVA
* Esenti IVA (art. 10 DPR 633/72) e le eventuali visite mediche specialistiche, accertamenti diagnostici, prestazioni strumentali connesse alla sorveglianza sanitaria.			

4.1) ulteriori accertamenti specialistici ritenuti necessari dal Medico Competente saranno sempre a carico del CLIENTE e quotati preventivamente; 4.2) le visite straordinarie di cui al punto 2 riportate nella tabella di cui sopra sono effettuate solo ed esclusivamente presso lo studio del medico competente (salvo accordi specifici).

Art. 5 – Clausola di riserva documentale

Fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa privacy (inclusa la tempestiva messa a disposizione ai lavoratori della propria documentazione sanitaria e gli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza), la consegna al CLIENTE degli elaborati e della documentazione sanitaria di pertinenza del Medico Competente potrà essere legittimamente sospesa e rinviata fino all'integrale saldo delle fatture scadute, ai sensi dei principi di correttezza contrattuale e dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., restando in ogni caso esclusa la sospensione di atti o certificazioni imposti dalla legge o necessari alla tutela della salute dei lavoratori.

Art. 6 – Durata dell'incarico

L'incarico è irrevocabile ed in esclusiva ed è da considerarsi con validità triennale.

Art. 7 – Clausola di manleva

Il CLIENTE si impegna a manlevare CER.MED. da responsabilità per utilizzi impropri della documentazione sanitaria o ritardi non imputabili a CER.MED.

Art. 8 – Riservatezza e trattamento dei dati

Le Parti convengono che tutti i trattamenti di dati personali relativi alla salute connessi all'esecuzione della sorveglianza sanitaria sono effettuati esclusivamente dal Medico Competente, che opera quale Titolare autonomo ai sensi degli artt. 4, 24 e 9 del GDPR; CER.MED. non accede in alcun modo ai dati sanitari dei lavoratori, limitando la propria attività alla gestione commerciale, organizzativa e amministrativo-contabile del rapporto (ivi compresa la fatturazione) quale autonomo titolare per i soli dati personali comuni necessari ex art. 6 GDPR, restando espressamente esclusa ogni ipotesi di contitolarità o di nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR con riguardo ai dati sanitari.

Art. 9 – Foro competente

Per ogni controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Caltanissetta.

Art. 10 – Disposizioni finali

Il presente contratto annulla ogni precedente accordo. Eventuali modifiche avverranno solo per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il CLIENTE

(timbro e firma)

Per CER.MED.

(timbro e firma)



Per accettazione dell'incarico:

Il Medico Competente

(timbro e firma)

Clausole di specifica approvazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole: : 5) CLAUSOLA DI RISERVA DOCUMENTALE; 6) DURATA DELL'INCARICO; 7) CLAUSOLA DI MANLEVA; 9) FORO COMPETENTE.

Per il CLIENTE

(timbro e firma)